

COMUNE DI ORUNE
Prov. di Nuoro
Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune
Ufficio di Polizia Municipale
Poliziamunicipale@comune.orune.nu.it
Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280



AREA VIGILANZA

DETERMINAZIONE N° 21 del 11/04/2019

OGGETTO: Affidamento incarico di Brokeraggio per assicurazioni RCA parco macchine Comunale. Società Alberto Galizia.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Visto il Decreto Sindacale n° 4 del 09/01/2018 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale all'Ing. Barmina Giovannantonio;
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n° 33 del 19/12/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la delibera n° 7 del 26/03/2018, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020;
- la delibera di Consiglio comunale n° 8 del 26/03/2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020, art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011;
- Vista la determina n° 102 del 13/02/2018, con oggetto organizzazione Area Polizia Municipale anno 2018. Nomina Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e smi e del comma 4 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e attribuzione specifiche responsabilità al dipendente Sanna Coccone Ciriaco;
- Dato atto** che, anche in ragione alla complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze volte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo, appare opportuno giovare della collaborazione di un broker, figura professionale alla quale il D. Lgs. N. 209/2005 demanda lo svolgimento di attività di assistenza della determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, collaborando anche nella loro gestione ed esecuzione;
- Considerato** che l'apporto del broker in ausilio degli uffici competenti del Comune appare utile ed opportuno

in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per la conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e sottoporre all'Ente le migliori forme assicurative reperibili sul mercato nonché garantire allo stesso la migliore assistenza in caso di indizione di appalti per tali tipi di servizi;

-Ritenuto che l'assistenza e consulenza del broker è opportuna e conveniente considerando che le prestazioni dello stesso vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il riconoscimento da parte della Società assicurativa di una quota percentuale della unitaria provvigione relativa al premio a cui si riferisce il contratto concluso, premio che comunque rimane immutato, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte del cliente, per cui la collaborazione del broker appare ulteriormente utile per la non onerosità dell'operazione nei confronti dell'Ente pubblico;

-Verificato che il precedente assunto è stato anche confermato dalla sentenza della Corte dei Conti – Sezione Prima – Giurisdizione Centrale – n. 179 del 17.04.2008 con la quale è stato chiarito che la presenza del broker assicurativo non costituisce una onerosità ulteriore, in quanto per il cliente, il premio finale resta invariato quale sia la forma gestionale prescelta perché le voci di costo sono sempre calcolate allo stesso modo dall'assicuratore (il quale, appunto, nel caso sia presente un broker, paga questo ultimo, altrimenti retribuirà i propri agenti);

-Preso atto che, volendo anche considerare tale incarico una vera e propria prestazione di servizi ad onerosità diretta, seppure in assenza di qualsivoglia esborso da parte del Comune, anche alla luce di alcune recenti sentenze e considerato l'ammontare complessivo dei premi assicurativi pagati mediamente negli anni scorsi dal Comune di Orune in rapporto alla percentuale richiesta dal broker l'importo che ne deriverebbe, previsto in misura inferiore ad € 4000,00, rimarrebbe notevolmente al di sotto della soglia di Euro 40.000,00 entro la quale il disposto di cui all'articolo 36 del Decreto legislativo n.50/2016 , prevede la possibilità di potersi rivolgere ad una sola Ditta;

-Evidenziato che il genere intellettuale dell'attività di "brokeraggio", la natura fiduciaria dell'incarico, la gratuità del contratto per la Pubblica Amministrazione, l'opera professionale, la consulenza, l'assistenza di parte, la libera attività professionale espressamente riconosciuta dal D. Lgs. N. 209/2005, consentono la piena legittimità del conferimento dell'incarico in argomento;

-Vista la delibera di Giunta n° 69 del 25/10/2016, atto di indirizzo sul servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/01/2017-31/12/2019;

-Vista la propria determinazione n° 750 del 29/12/2016 con cui si incaricava la Società GALIZIA ALBERTO con sede in Cagliari in Viale Regina Margherita n 6, 09125 Cagliari Partita Iva 02378040923, per un periodo di due anni e verificato che detta Società vanta una notevole esperienza in materia di brokeraggio per Enti Pubblici e una professionalità di notevole livello,

-Considerata la positiva esperienza ottenuta nel corso del biennio 2017/2018 e ritenuto di affidare l'incarico sino al 31/12/2019.

-Preso atto che la Società non è autorizzata a stipulare contratti in nome e per conto del Comune di Orune, né ad impegnarsi in alcun modo nei confronti delle Società Assicuratrici e, prima di qualsiasi operazione, dovrà informare o richiedere il benestare dell'Amministrazione. In caso di proposta di nuove polizze assicurative dovranno essere sentite più compagnie di assicurazione. La proposta di stipula dovrà essere corredata dalle valutazioni di convenienza tecnica ed economica sui soggetti interpellati e sulle relative richieste/offerte di copertura;

-Dato atto che l'adozione del presente atto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico del bilancio del Comune;

VISTI:

- l'art. 36 del Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Contratti sotto soglia;
 - l'art. 32 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
 - l'art. 37 c. 1) del D.Lgsn. n. 50/2016
 - le linee guida n. 4 del D.Lgs 50/2016;
- Visto il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";
- Visto il D. Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni);
- Visto il D. Lgs: 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni);
- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";
- Visto il D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata negli Enti Locali;
- Visto, altresì, il D.Leg.vo n. 50 del 16/04/2016 e nello specifico l'art. 36 comma 2 lett. a);
- Visto l'art. 1, comma 130, della Legge 145/2018, innalzamento soglia per acquisti di beni e servizi;

DETERMINA

-Di affidare alla Società GALIZIA ALBERTO con sede in Cagliari in Viale Regina Margherita n° 6, 09125 Cagliari Partita Iva 02378040923, per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico per la consulenza nella gestione portafoglio assicurativo comunale, per il periodo compreso tra il 30 Dicembre 2018 ed il 31 Dicembre 2019, restando intesi che tale rapporto possa essere risolto da ambo le parti con un preavviso di mesi 3 (tre) da darsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

-Di precisare che il succitato incarico sarà svolto in conformità a quanto indicato dalla suddetta Società all'interno del documento relativo alle modalità per la gestione ordinaria del pacchetto assicurativo che, qui allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

-Di stabilire che l'incarico in questione è conferito alla suindicata Società in via esclusiva per lo svolgimento delle attività di brokeraggio assicurativo svolte per il Comune di Orune. Le singole polizze assicurative saranno assoggettate alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con assegnazione dei relativi numeri di Codice di Identificativo Gara (C.I.G.). La Società GALIZIA ALBERTO con sede in Cagliari in Viale Regina Margherita n 6, 09125 Cagliari Partita Iva 02378040923, non è autorizzata a stipulare contratti in nome del Comune di Orune, né ad impegnarsi in alcun modo nei confronti delle Società Assicuratrici e, prima di effettuare qualsiasi operazione, dovrà informare o richiedere il benestare dell'Amministrazione Comunale. In caso di proposta di nuove polizze assicurative, dovranno essere interpellate più compagnie assicurative e la proposta di stipula dovrà essere corredata dalle valutazioni di convenienza tecnica ed economica sui soggetti interpellati e sulle relative richieste /offerte di copertura. Alla Società GALIZIA ALBERTO con sede in Cagliari in Viale Regina Margherita n 6, 09125 Cagliari Partita Iva 02378040923, non compete alcun compenso, né direttamente, né indirettamente a carico del Comune di Orune;

-Di riservarsi, con successivi provvedimenti, l'eventuale approvazione dei contratti o delle modifiche ed integrazioni che verranno prodotti.



Il Responsabile del Servizio
[Handwritten signature]